

# OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di Giuseppe Battarino (magistrato) e Silvia Massimi (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PUBBLICO PER INQUINAMENTO: UNA POSIZIONE DI GARANZIA NON DELEGABILE "FRETTolosAMENTE"

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 25902 del 3 aprile - 15 luglio 2025

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell'inquinamento ambientale colposo (articoli 113, 452-bis e 452-quinquies del codice penale) con una sentenza che segna un ulteriore consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità penale degli organi apicali di enti pubblici e consorzi, anche in presenza di affidamenti esterni dei servizi.

La vicenda trae origine dalla condotta omissiva di due dirigenti del Consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale, chiamati a rispondere per la mancata manutenzione di due impianti di sollevamento reflui, situati nel territorio di un comune sardo che avevano provocato numerosi episodi di sversamento di liquami non trattati in un corso d'acqua e la ripetuta tracimazione di liquami fognari, che avevano comportato l'inquinamento del suolo e delle acque, con superamento dei limiti microbiologici fissati dalla normativa e grave compromissione delle matrici ambientali, come accertato da Arpas e Asl.

La Corte di cassazione ha confermato la responsabilità – e la condanna – del direttore generale e del presidente del consorzio, evidenziando che entrambi rivestivano una posizione di garanzia diretta nei confronti dell'ambiente, in quanto titolari di funzioni gestionali e di vigilanza in materia di impianti fognari e depurativi.

Nonostante la gestione fosse stata affidata formalmente a una società *in house*, la Corte ha rilevato che la delega non aveva comportato alcun effettivo trasferimento di poteri decisionali o di spesa, né di autonomia funzionale, tanto che i mezzi e il personale impiegato per le ordinarie attività continuavano a fare capo al Consorzio stesso.

I vertici del Consorzio mantenevano quindi il dovere di assicurarsi che la manutenzione degli impianti fosse eseguita in modo tempestivo e adeguato: nonostante la formale delega a terzi della gestione operativa, infatti, mantenevano una posizione di garanzia nei confronti dell'ambiente e della salute pubblica; considerata altresì la formulazione della delega, talmente ampia e generica da svuotare di significato l'esistenza stessa del Consorzio Sardegna al rango di mero ente di collegamento tra la Regione Sardegna (che ne finanziava opere e gestione) e la società *in house* (mentre la costituzione del Consorzio aveva avuto proprio la finalità di consentire una più efficace gestione del sistema fognario dei Comuni del circondario).

I vertici del Consorzio avrebbero pertanto dovuto intervenire immediatamente quando erano stati informati degli sversamenti di liquami e del malfunzionamento degli impianti.

In particolare, la sentenza chiarisce che la delega di funzioni ambientali non esonera dalla responsabilità penale, qualora non sia corredata da una vigilanza effettiva sull'operato del delegato e da idonee misure organizzative. Il delegante, infatti, conserva un obbligo di controllo il cui inadempimento configura una *culpa in vigilando*.

Nel caso di specie, è stata accertata l'inerzia assoluta dei vertici consortili, pur in presenza di reiterate segnalazioni circa il malfunzionamento delle pompe di sollevamento, il mancato intervento di quelle ausiliarie e l'inefficacia del sistema di telecontrollo.

Nel procedimento penale hanno costituito fonte di prova non soltanto gli accertamenti di Arpas e Asl, ma anche la raccolta da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria di una serie di informazioni testimoniali che confermavano che gli impianti di sollevamento gestiti dal Consorzio presentavano problemi di funzionalità e che si era discusso della necessità – senza che ciò fosse attuato – di ispezioni regolari e interventi di manutenzione per garantire il corretto funzionamento delle pompe e degli impianti elettrici nonché della presenza di sistemi di telecontrollo che avrebbero dovuto segnalare tempestivamente eventuali guasti.

Quanto alla configurazione del reato di cui all'art. 452-bis del codice penale, la Corte di cassazione ribadisce che l'inquinamento ambientale può configurarsi anche in forma colposa, qualora siano violati doveri giuridici di prevenzione e custodia del bene protetto, e si verifichi un evento dannoso concretamente rilevabile e misurabile. Non è richiesto un accertamento tecnico-analitico sofisticato (né, aggiungiamo, introdotto nel procedimento penale con consulenze e perizie) qualora, come in questo caso, l'inquinamento risulti evidente e soprattutto documentato da enti pubblici (Arpas e Asl) con parametri oltre soglia.

Significativo, infine, il passaggio in cui la Corte esclude che l'autorizzazione provinciale allo scarico possa valere a discolora del consorzio: tale autorizzazione, sebbene intestata formalmente alla società *in house*, non escludeva la responsabilità del consorzio titolare dell'impianto, né la necessità di provvedere agli interventi straordinari per garantire la salubrità del servizio.

La sentenza si inserisce in un filone ormai solido della giurisprudenza penale ambientale che, in attuazione della legge n. 68 del 2015, valorizza il ruolo attivo e responsabilizzante degli enti pubblici nella gestione ambientale.

Il principio per cui la funzione di controllo non è delegabile se non con rigore formale e sostanziale, viene qui ribadito in modo netto, così come l'affermazione secondo cui l'assetto organizzativo degli enti non può mai essere preordinato alla dissipazione delle responsabilità.

In sintesi, la decisione consolida l'obbligo per gli enti pubblici di dotarsi di sistemi di vigilanza efficaci e di assicurare un intervento tempestivo in presenza di situazioni di rischio ambientale, confermando che la prevenzione non può cedere alla logica del mero affidamento esterno.

Non vi possono essere scorciatoie, né è possibile – come si censura nella sentenza – "spogliarsi frettolosamente delle proprie incombenze".